

STATUTO

ASSOCIAZIONE LEA ONLUS



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata ASSOCIAZIONE LEA ONLUS con sede in via Lochis n.21 nel Comune di Bergamo
La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
3. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale.
2. L'associazione è rivolta ai bambini con disabilità (intellettiva, motoria, sensoriale, pluri-disabilità, disturbi neuropsichici) e con disturbi specifici dell'apprendimento; nonché a bimbi con altri bisogni educativi speciali. Lo scopo principale è quindi quello di aiuto a tali bambini e alle loro famiglie.
3. Le attività che si propone per raggiungere lo scopo di cui sopra sono di assistenza socio-sanitaria ed in particolare:
 - a) Creare momenti di aggregazione tra genitori aventi figli con le difficoltà di cui sopra descritte
 - b) Proporre momenti di formazione e confronto, in presenza di esperti nel settore socio-educativo e riabilitativo nei confronti dei genitori dei bambini di cui al punto 2.
 - c) Avviare laboratori creativi, di arte, musica e teatro (per sviluppare abilità espressive attive, conoscenza del proprio corpo e stimolare la relazione con l'altro) rivolti ai bambini di cui al punto 2.
 - d) Creare spazi appositamente strutturati e organizzati per favorire lo sviluppo armonico del bambino di cui al punto 2, attraverso un contesto ludico, individuale o di gruppo, mediato da una figura professionale competente.
4. L'associazione svolgerà inoltre le seguenti attività connesse e strumentali all'attività istituzionale:
 - a) Formazione ed educazione dei soggetti (che operano in nome e per conto dell'associazione) i quali entrano in diretto contatto con i bimbi di cui al punto 2.

- b) Accompagnamento dei genitori (dei bimbi di cui al punto 2) nel loro percorso genitoriale fornendo strumenti e strategie utili al fine di migliorare la qualità di vita del bimbo avente tali problematiche
 - c) Gestione, conduzione o acquisizione di spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività socio-educative, di formazione e socio-sanitarie e ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata
5. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3 (Associati)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 4 categorie di soci:
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività prestata.
3. Gli associati devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. Hanno diritto a partecipare a tutte le attività svolte e promosse dall'associazione.

ART. 5 (Recesso ed esclusione dell'associato)

1. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Collegio dei revisori (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

ART. 7
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9
(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 componenti ad un massimo di cinque componenti eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati.

ART. 12 (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.

ART. 13 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi privati e pubblici (legati anche a specifiche attività e progetti);
- b) quote associative;
- b) donazioni e lasciti anche testamentari;
- c) entrate (derivanti da attività commerciali e produttive marginali svolte in via occasionale, come ad esempio vendita di gadget) ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.

3. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.